Questo documento contiene la lista di testi che compongono i moduli relativi alle Controversie di Modesta Entità (Small Claim Procedure). Obiettivo di questa parte di progetto è quello di produrre una versione semplificata dei testi per migliorare l'accesso e la fruizione da parte degli utenti.

Il documento è così strutturato: per ogni sottosezione di ciascun modulo vengono prodotti:

- Il nome della sottosezione
- Il testo originale
- Una proposta di semplificazione del testo (eseguita con strumenti semiautomatici)
- Un campo per la controproposta di un/a esperto/a di dominio
- Una lista di termini giuridici o tecnici, contenuti nel testo originale. Ove possibile, per ciascun termine, si fornisce già una definizione, che andrà semplificata con l'aiuto dell'esperto/a.

Modulo A

Sottosezione: organo giurisdizionale / court tribunal

Testo originale: Sezione in cui occorre fornire informazioni sull'organo giurisdizionale cui si inoltra la domanda. Nella scelta dell'organo giurisdizionale occorre tener conto dei motivi della competenza giurisdizionale. Nella sezione 4 è riportato un elenco non esaustivo dei possibili motivi di competenza giurisdizionale. È possibile utilizzare l'apposita funzione di ricerca, disponibile sul portale europeo della giustizia elettronica, per trovare le informazioni dettagliate (indirizzo, numero di telefono ecc.) sull'organo competente:

https://e-justice.europa.eu/content_small_claims-354-it.do?init=true

Testo semplificato (tentative): In questa sezione è necessario fornire informazioni sul tribunale competente tenendo conto della competenza giurisdizionale. Utilizzare la funzione di ricerca sul portale europeo della giustizia elettronica per trovare informazioni dettagliate e recapito del tribunale.

Testo semplificato (expert):

Termini giuridici:

- 1. Organo giurisdizionale:
 - Definizione semplificata (tentative): In questo caso ci si riferisce al tribunale. In generale un o.g. è un'autorità dello stato responsabile dell'interpretazione e della applicazione delle leggi.
 - Definizione semplificata (expert):In questa sezione è necessario indicare l'autorità giudiziaria competente. Per individuare il giudice competente a ricevere la domanda in ciascuno Paese è possibile avvalersi dell'apposita <u>funzione di</u> <u>ricerca</u> disponibile sul Portale europeo della giustizia elettronica

2. Competenza giurisdizionale:

 Definizione semplificata (tentative): Ambito di competenza entro il quale un tribunale ha il potere di decidere su una questione o un caso specifico.

_

 Definizione semplificata (expert): In questo caso ci si riferisce all'autorità giudiziaria responsabile dell'interpretazione e della applicazione delle leggi in uno Stato.

Sottosezione: Attore / Claimant

Testo originale: In questa sezione l'attore deve fornire informazioni su se stesso e, se del caso, sul suo rappresentante. Si noti che non è obbligatorio essere rappresentati da un avvocato o da un altro professionista del settore legale. In alcuni paesi potrebbe non essere sufficiente fornire esclusivamente una casella postale come indirizzo, ed è quindi necessario includere, oltre al codice postale, anche la via e il numero civico. L'inosservanza di questa disposizione può compromettere la notificazione e/o comunicazione del documento. Se si dispone di un numero d'identificazione personale fornito dalle autorità di uno Stato membro sarebbe utile indicarlo. Se non si dispone di tale numero, sarebbe utile fornire il numero del passaporto o di un documento di identità, ove disponibile. Se si agisce per conto di una persona giuridica o di un soggetto avente capacità giuridica, sarebbe utile fornire un numero di registrazione pertinente. Testo semplificato (tentative): In questa sezione vanno fornite informazioni sulla persona o l'ente che sta facendo causa, e, se necessario, sul suo rappresentante legale. Non è obbligatorio avere un avvocato o un altro professionista del settore legale. In alcuni casi, fornire solo una casella postale come indirizzo potrebbe non bastare e bisognerà quindi includere anche la via e il numero civico. In caso contrario, potrebbe essere difficile notificare o comunicare i documenti. Se si conosce un numero di identificazione personale assegnato dalle autorità di uno Stato membro, sarebbe utile indicarlo. In alternativa o in aggiunta, sarebbe utile fornire il numero del passaporto o di un altro documento d'identità. Se la persona o l'ente che sta facendo causa è una persona giuridica o un soggetto con capacità giuridica, sarebbe utile fornire un numero di registrazione pertinente.

Testo semplificato (expert):In questa sezione vanno fornite informazioni sulla persona (fisica o giuridica) che vuole far valere il proprio diritto e, se del caso, del soggetto rappresentante. Non è obbligatorio farsi assistere da un avvocato o altra figura professionale. Per il buon esito delle comunicazioni da parte dell'ufficio giudiziario è opportuno inserire in maniera completa il proprio indirizzo geografico. Se si è in possesso di un numero di identificazione personale assegnato dalle autorità di uno Stato membro, è utile indicarlo. In alternativa o in aggiunta, sarebbe utile fornire il numero del passaporto o di un altro documento d'identità. Per le persona giuridica è utile fornire il proprio numero di identificazione/registrazione

- 1. Attore:
 - a. **Definizione semplificata** (tentative): L'attore è la persona che avvia una azione legale.
 - b. **Definizione semplificata** (expert):
- 2. Persona giuridica:

- **a. Definizione semplificata** (tentative): Una persona giuridica è un'entità, una società, un'organizzazione o un'istituzione, un'associazione, a prescindere dal riconoscimento o meno della personalità stessa..
- b. Definizione semplificata (expert):

Sottosezione: Convenuto / defendant

Testo originale: In questa sezione devono essere fornite informazioni sul convenuto e, se noto, sul suo rappresentante. Si noti che non è obbligatorio essere rappresentati da un avvocato o da un altro professionista del settore legale. In alcuni paesi può non essere sufficiente fornire esclusivamente una casella postale come indirizzo, ed è quindi necessario includere, oltre al codice postale, anche la via e il numero civico. L'inosservanza di questa disposizione può compromettere la notificazione e/o comunicazione del documento. Se si è a conoscenza di un numero d'identificazione personale attribuito al convenuto dalle autorità di uno Stato membro sarebbe utile indicarlo. In alternativa o in aggiunta, sarebbe utile fornire il numero del passaporto o di un documento di identità del convenuto, ove disponibile. Se il convenuto è una persona giuridica o un soggetto avente capacità giuridica, sarebbe utile fornire un numero di registrazione pertinente, ove noto.

Testo semplificato (tentative): In questa sezione vanno fornite informazioni sulla persona o l'ente a cui si intende fare causa, e, se necessario, sul suo rappresentante legale. Non è obbligatorio avere un avvocato o un altro professionista del settore legale. In alcuni casi, fornire solo una casella postale come indirizzo potrebbe non bastare e bisognerà quindi includere anche la via e il numero civico. In caso contrario, potrebbe essere difficile notificare o comunicare i documenti. Se si conosce un numero di identificazione personale della persona a cui si sta facendo causa, sarebbe utile indicarlo. In alternativa o in aggiunta, sarebbe utile fornire il suo numero del passaporto o di un altro documento d'identità. Se la persona o l'ente a cui si sta facendo causa è una persona giuridica o un soggetto con capacità giuridica, sarebbe utile fornire il relativo numero di registrazione.

Testo semplificato (expert): In questa sezione vanno fornite informazioni sulla persona (fisica o giuridica) cui si intende fare causa e, se del caso, del soggetto rappresentante. Per il buon esito delle comunicazioni da parte dell'ufficio giudiziario è opportuno inserire in maniera completa indirizzo geografico del soggetto che si cita in giudizio. E' utile indicare il numero di identificazione personale assegnato dalle autorità di uno Stato membro, se conosciuto. In alternativa o in aggiunta, sarebbe utile fornire il numero del passaporto o di un altro documento d'identità. Per la persona giuridica è utile fornire il relativo numero di identificazione/registrazione

Termini giuridici:

- 1. Convenuto:
 - Definizione semplificata (tentative): Il convenuto è il soggetto contro il quale si intende iniziare l'azione legale, cioè la parte chiamata in giudizio dall'attore.
 - Definizione semplificata (expert):

Sottosezione: competenza giurisdizionale / jurisdiction

Testo originale: La domanda deve essere presentata all'organo giurisdizionale competente. Esso dev'essere competente ai sensi del regolamento (CE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio. Nella presente sezione è riportato un elenco non esaustivo dei possibili motivi della competenza giurisdizionale. Per ulteriori informazioni in materia di norme sulla competenza, si consulti la pagina web dell'atlante giudiziario europeo al seguente indirizzo: https://e-justice.europa.eu/content_brussels_i_regulation_recast-350-it.do?init=true. **Testo semplificato** (tentative): La domanda va presentata all'organo giurisdizionale competente previsto dal regolamento (CE) n. 1215/2012.

Testo semplificato (expert):La domanda va presentata all'organo giurisdizionale che ha il potere di decidere sulla specifica controversia sulla base delle regole fissate dal regolamento (CE) n. 1215/2012

Termini giuridici:

Sottosezione: Carattere transfrontaliero della controversia / cross-border nature **Testo originale**: Per poter ricorrere al procedimento europeo per le controversie di modesta entità, la controversia deve avere carattere transfrontaliero: per essere definita tale è necessario che almeno una delle parti abbia domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello dell'organo giurisdizionale.

Testo semplificato (tentative): Per iniziare una controversia con un procedimento europeo di modesta entità, una delle parti deve avere domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello dell'organo giudiziario a cui si intende rivolgere la domanda.

Testo semplificato (expert):Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità può essere utilizzato quanto almeno una delle parti in causa ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello dell'organo giudiziario presso cui è necessario instaurare il giudizio.

Termini giuridici:

Sottosezione: Informazioni bancarie / bank details

Testo originale: Nella sottosezione 6.1. l'attore può indicare come intende pagare la tassa di domanda. Va ricordato che presso l'organo giurisdizionale cui viene spedita la domanda potrebbero non essere disponibili tutti i metodi e si raccomanda di verificare quali siano accettati. A tal fine è possibile contattare l'organo giurisdizionale interessato o verificare le informazioni fornite dallo Stato membro interessato e pubblicate sul sito web dell'atlante giudiziario europeo in materia civile e commerciale, disponibili sul portale europeo della giustizia elettronica all'indirizzo: https://e-justice.europa.eu/content_small_claims-354-it.do?init=true. È ugualmente possibile trovare maggiori informazioni circa l'importo delle spese di giudizio che dovranno essere corrisposte. Qualora l'attore scelga il pagamento con carta di credito o

autorizzi l'organo giurisdizionale a prelevare l'importo dal proprio conto corrente, è necessario che indichi le informazioni opportune relative alla carta di credito o al conto bancario nell'appendice del presente modulo. L'appendice è utilizzata solo per comunicare le informazioni necessarie all'organo giurisdizionale e non sarà trasmessa al convenuto. Nella sottosezione 6.2 l'attore ha la possibilità di indicare la modalità con cui desidera ricevere il pagamento da parte del convenuto, ad esempio qualora quest'ultimo desideri pagare immediatamente, prima ancora che sia emessa la sentenza. Se la modalità prescelta è il bonifico bancario occorre indicare le necessarie informazioni bancarie.

Testo semplificato (tentative): Nella sottosezione 6.1. l'attore può indicare il metodo di pagamento della tassa di domanda. Si raccomanda di verificare quali metodi siano accettati presso il tribunale cui viene spedita la domanda. Maggiori informazioni sui metodi di pagamento e sull'importo delle spese di giudizio sono disponibili sul sito web dell'atlante giudiziario europeo https://e-justice.europa.eu/content_small_claims-354-it.do?init=true. Se si sceglie di pagare con carta di credito o autorizzare l'organo giurisdizionale a prelevare l'importo dal conto corrente, queste informazioni devono essere indicate nell'appendice. Nella sottosezione 6.2 l'attore può indicare la modalità di pagamento desiderata, come ad esempio un bonifico bancario. In tal caso devono essere fornite le necessarie informazioni bancarie.

Testo semplificato (expert):Nella sottosezione 6.1. l'attore può indicare la modalità prescelta per il pagamento delle spese di causa. E' possibile che alcune delle modalità di pagamento indicate nel modulo non siano accettate dall'organo giurisdizionale competente. Maggiori informazioni possono essere reperite sul portale europeo della giustizia elettronica all'indirizzo: https://e-justice.europa.eu/content_small_claims-354-it.do?init=true o contattando preventivamente l'ufficio giudiziario interessato. Nel caso in cui la causa abbia ad oggetto il pagamento di una somma da parte del convenuto, l'attore può indicare la modalità attraverso cui ricevere il pagamento nella sottosezione 6.2 fornendo le informazioni necessarie.

Termini giuridici:

Sottosezione: controversia / claim

Testo originale: Campo di applicazione: si rammenta che il procedimento europeo per le controversie di modesta entità ha un campo di applicazione limitato. Esso non si applica alle controversie di valore superiore a 5 000 EUR, né a quelle elencate all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Qualora la domanda riguardi un'azione che non rientra nel campo d'applicazione di detto regolamento, a norma dell'articolo 2, il procedimento prosegue dinanzi all'organo giurisdizionale competente secondo le norme di procedura civile ordinaria. Se in tal caso l'attore non desidera proseguire il procedimento, dovrebbe ritirare la domanda. Controversia avente ad oggetto somme di denaro o di altro tipo: l'attore dovrebbe indicare se intende chiedere il pagamento di una somma di denaro e/o qualcos'altro (controversia non avente ad oggetto somme di denaro), ad esempio la fornitura di beni, e completare, rispettivamente, la sottosezione 7.1. e/o la sottosezione 7.2.

Testo semplificato (tentative): Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità ha un campo di applicazione limitato. Non si applica a controversie di valore superiore a 5000 EUR o a quelle elencate all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 861/2007. Se la domanda non rientra in questo campo, il procedimento prosegue dinanzi all'organo giurisdizionale competente secondo le norme di procedura civile ordinaria. Se in tal caso l'attore non desidera proseguire il procedimento, dovrebbe ritirare la domanda. Se il caso riguarda somme di denaro, l'attore deve indicarlo (sottosezione 7.1). Se la controversia non ha direttamente come oggetto una somma di denaro, è necessario indicarne il valore stimato (sottosezione 7.2).

Testo semplificato (expert):Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità può essere utilizzato solo per controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale il cui valore non superi i 5000 euro, eccezion fatta per le controversie indicate all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 861/2007 che istituisce tale procedura. Se la controversia non rientra nel campo di applicazione dell'ESCP, il procedimento attivato prosegue dinanzi all'organo giurisdizionale competente secondo le norme di procedura civile ordinaria salvo che l'attore non ritiri la domanda. Se la domanda riguarda somme di denaro, l'attore deve compilare la sottosezione 7.1. Se la controversia non ha direttamente come oggetto una somma di denaro, è necessario indicarne il valore stimato compilando la sottosezione 7.2.

Termini giuridici:

Sottosezione: controversia - costi della controversia / costs of proceeding

Testo originale: Se si intende chiedere il pagamento delle spese processuali (ad esempio spese di traduzione, onorari degli avvocati, spese di notificazione e/o comunicazione degli atti, ecc.), occorre precisarlo alla sottosezione 7.3. Si noti che le norme relative alle spese che gli organi giurisdizionali possono riconoscere variano da uno Stato membro ad un altro. Per informazioni dettagliate relative alle categorie di spese nei vari Stati membri, consultare il portale europeo della giustizia elettronica all'indirizzo:

https://e-justice.europa.eu/content costs of proceedings-37-it.do?init=true.

Testo semplificato (tentative): La richiesta di pagamento delle spese processuali (traduzione, onorari avvocati, notificazione/comunicazione atti etc.) deve essere indicata alla sottosezione 7.3. Le norme relative alle spese variano da Stato a Stato. Per info dettagliate, visitare il portale europeo della giustizia elettronica

https://e-justice.europa.eu/content_costs_of_proceedings-37-it.do?init=true

Testo semplificato (expert):La richiesta di pagamento delle spese processuali (traduzione, onorari avvocati, notificazione/comunicazione atti etc.) deve essere formulata mediante la compilazione della sottosezione 7.3. Le norme relative alle spese variano da Stato a Stato. Per info dettagliate, visitare il portale europeo della giustizia elettronica https://e-justice.europa.eu/content_costs_of_proceedings-37-it.do?init=true

Termini giuridici:

Sottosezione: controversia - interessi

Testo originale: Se si intende chiedere la corresponsione di interessi contrattuali, ad esempio su un prestito, indicarne il tasso e la decorrenza. Qualora la domanda venga accolta, l'organo giurisdizionale può accordare interessi legali sulla stessa. Precisare se si intende richiederli e da quale data dovrebbero decorrere. Se necessario, utilizzare fogli supplementari per descrivere la richiesta, ad esempio, se vengono richiesti diversi pagamenti e gli interessi sono richiesti a decorrere da date diverse per ciascun pagamento.

Testo semplificato (tentative): È possibile richiedere la restituzione di interessi contrattuali, indicando tasso e data di decorrenza. Se l'organo giurisdizionale accoglie la domanda, può inoltre assegnare interessi legali. Specificare se si intende richiederli e a partire da quale data. Se necessario, usare fogli supplementari per illustrare la richiesta, ad es. per diversi pagamenti con interessi a partire da date diverse.

Testo semplificato (expert):È possibile richiedere il pagamento degli interessi contrattuali. In tal caso è necessario indicare il tasso e la data di decorrenza. Qualora la domanda venga accolta, l'organo giurisdizionale può accordare gli interessi legali. Nel caso in cui la richiesta di pagamento degli interessi attiene a pagamenti e date di decorrenza differenti, è possibile utilizzare fogli supplementari per specificare le singole richieste.

Termini giuridici:

- 1. Interessi contrattuali:
 - Definizione semplificata (expert):Sono gli interessi concordati tra le parti
- 2. Interessi legali:
 - Definizione semplificata (expert):Sono gli interessi dovuti per legge

0

Sottosezione: dettagli della controversia / claim details

Testo originale: Nella sottosezione 8.1 fornire una breve descrizione dell'oggetto della domanda. Nella sottosezione 8.2 fornire una descrizione dei pertinenti elementi di prova; potrebbe trattarsi ad esempio di prove scritte (come un contratto, una ricevuta ecc.) o di prove testimoniali orali o scritte. Precisare per ciascun elemento di prova i punti della domanda a sostegno dei quali è addotto.

Testo semplificato (tentative): Descrivere brevemente l'oggetto della domanda nella sottosezione 8.1, e fornire elementi di prova pertinenti (quali contratti, ricevute, prove testimoniali orali o scritte) nella sottosezione 8.2, indicando per ciascuno i punti della domanda che sostengono.

Testo semplificato (expert): Descrivere brevemente l'oggetto della domanda che si intende formulare all'autorità giudiziaria nella sottosezione 8.1. Gli elementi di prova (quali contratti, ricevute, prove testimoniali orali o scritte) andranno indicati nella sottosezione 8.2, precisando per ciascuno quali punti della domanda supportano/provano

1. Prove testimoniali:

- Definizione semplificata (tentative): Una prova testimoniale è una forma di prova che si basa su testimonianze dirette di testimoni, cioè di persone che hanno partecipato direttamente o indirettamente alla vicenda o che hanno una conoscenza diretta dei fatti in questione.
- Definizione semplificata (expert):

Sottosezione: udienza / oral hearing

Testo originale: Si rammenta che il procedimento europeo per le controversie di modesta entità si svolge in forma scritta. Tuttavia, l'organo giurisdizionale può decidere di procedere ad un'udienza se ritiene che non sia possibile emettere la sentenza sulla base delle prove scritte. È tuttavia possibile richiedere, con il presente modulo o in una fase successiva, un'udienza. L'organo giurisdizionale può rigettare tale richiesta se ritiene che, tenuto conto delle circostanze del caso, un'udienza sia superflua per l'egua trattazione del procedimento. L'udienza dovrebbe essere effettuata tramite opportuni mezzi di comunicazione a distanza, come la videoconferenza o teleconferenza, a condizione che siano a disposizione dell'autorità giudiziaria. Se la persona da sentire è domiciliata in uno Stato membro diverso da guello dell'organo giurisdizionale adito, è organizzata un'udienza mediante tecnologie di comunicazione a distanza, avvalendosi delle procedure di cui al regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio. (https://e-justice.europa.eu/content_taking_of_evidence-76-it.do?init=true) Tuttavia, l'organo giurisdizionale può stabilire la necessità della presenza fisica delle persone convocate per l'udienza. È possibile indicare le proprie preferenze al giudice, tenendo presente che, se si chiede di essere fisicamente presenti all'udienza, il recupero di eventuali spese sostenute in relazione a tale presenza è soggetto alle disposizioni dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 861/2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità. L'articolo prevede che l'organo giurisdizionale non riconosca alla parte vincente spese superflue sostenute o spese sproporzionate rispetto al valore della controversia. Testo semplificato (tentative): Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità si svolge in forma scritta. Se necessario, il tribunale può decidere di organizzare un'udienza tramite mezzi di comunicazione a distanza, se disponibili presso l'autorità giudiziaria. È possibile richiedere un'udienza con il presente modulo o in una fase successiva. Se si richiede di essere fisicamente presenti, le spese relative saranno soggette all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 861/2007.

Testo semplificato (expert):Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità si svolge in forma scritta. Se necessario, il tribunale può decidere di organizzare un'udienza tramite mezzi di comunicazione a distanza, se disponibili presso l'autorità giudiziaria. È possibile richiedere un'udienza con il presente modulo o in una fase successiva. Se si richiede di essere fisicamente presenti, le spese relative saranno soggette all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 861/2007 e potrebbero non essere rimborsate se il giudice le dovesse ritenere superflue e/o sproporzionate.

Sottosezione: controversia - altro

Testo originale: In caso di controversia avente oggetto diverso dal denaro, il valore stimato della controversia va indicato alla sottosezione 7.2. In caso di controversia non avente ad oggetto somme di denaro, l'attore dovrebbe indicare l'eventuale esistenza di una domanda di risarcimento secondaria, qualora non fosse possibile dar seguito a quella principale.

Testo semplificato (tentative): Nel caso in cui la controversia abbia un oggetto diverso da una somma di denaro, è necessario indicare il valore stimato della controversia nella sottosezione 7.2. Inoltre è necessario indicare se esiste già una domanda di risarcimento secondaria.

Testo semplificato (expert):

Termini giuridici:

1. Domanda di risarcimento secondaria (expert):

Sottosezione: notifica / document and communication

Testo originale: Gli atti procedurali, come la domanda dell'attore, la replica del convenuto, eventuali domande riconvenzionali e la sentenza, possono essere notificati o comunicati alle parti per posta o per via elettronica, se l'organo giurisdizionale ha tecnicamente a disposizione tali mezzi e se questi sono ammissibili conformemente al diritto processuale dello Stato membro in cui si svolge il procedimento. Se gli atti devono essere notificati o comunicati in uno Stato membro diverso da quello in cui si svolge il procedimento, è necessario che siano osservate anche le norme procedurali dello Stato membro in cui è effettuata la notifica/comunicazione. I mezzi elettronici possono essere utilizzati anche per altre comunicazioni scritte (come una richiesta di partecipazione a un'udienza). I mezzi elettronici possono essere utilizzati soltanto se il destinatario ne ha espressamente autorizzato l'uso in anticipo o se egli è giuridicamente tenuto ad accettare la notifica e/o altra comunicazione scritta dell'organo giurisdizionale in forma elettronica, in conformità con le norme procedurali dello Stato membro in cui ha il domicilio. Per verificare la disponibilità e l'ammissibilità dei mezzi elettronici per la notifica e/o comunicazione negli Stati membri occorre verificare le informazioni sul portale europeo della giustizia elettronica all'indirizzo: https://e-justice.europa.eu/content small claims-354-it.do?init=true **Testo semplificato** (tentative): Gli atti procedurali (domanda, replica del denunciato, sentenza) possono essere notificati o comunicati per posta o per via elettronica, se l'organo giurisdizionale è in grado tecnicamente e se è previsto dal diritto processuale dello Stato membro in cui si svolge il procedimento. Se gli atti vengono notificati/comunicati in un altro Stato membro, devono essere osservate anche le norme dello Stato membro in cui avviene la notifica/comunicazione. I mezzi elettronici, che possono essere usati anche per altre comunicazioni scritte (per esempio una richiesta di partecipazione a un'udienza), devono essere autorizzati in anticipo dal destinatario, a meno che questi non sia obbligato ad accettarli secondo la legge del paese in cui risiede. Verificare i mezzi elettronici ammissibili su https://e-justice.europa.eu/content small claims-354-it.do?init=true

Testo semplificato (expert):

Termini giuridici:

1. Atti procedurali:

 Definizione semplificata (expert):Gli atti posti in essere nell'ambito del procedimento

 \mathcal{C}

2. Domanda riconvenzionale:

 Definizione semplificata (expert):la richiesta di tutela del proprio diritto effettuata dal convenuto nell'ambito della stessa procedura

Sottosezione: certificato / certificate

Testo originale: Si rammenta che il procedimento europeo per le controversie di modesta entità si svolge in forma scritta. Tuttavia, l'organo giurisdizionale può decidere di procedere ad un'udienza se ritiene che non sia possibile emettere la sentenza sulla base delle prove scritte. È tuttavia possibile richiedere, con il presente modulo o in una fase successiva, un'udienza. L'organo giurisdizionale può rigettare tale richiesta se ritiene che, tenuto conto delle circostanze del caso, un'udienza sia superflua per l'equa trattazione del procedimento. L'udienza dovrebbe essere effettuata tramite opportuni mezzi di comunicazione a distanza, come la videoconferenza o teleconferenza, a condizione che siano a disposizione dell'autorità giudiziaria. Se la persona da sentire è domiciliata in uno Stato membro diverso da quello dell'organo giurisdizionale adito, è organizzata un'udienza mediante tecnologie di comunicazione a distanza, avvalendosi delle procedure di cui al regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio (https://e-justice.europa.eu/76/IT/taking of evidence?ITALY&member=1). Tuttavia, l'organo giurisdizionale può stabilire la necessità della presenza fisica delle persone convocate per l'udienza. È possibile indicare le proprie preferenze al giudice, tenendo presente che, se si chiede di essere fisicamente presenti all'udienza, il recupero di eventuali spese sostenute in relazione a tale presenza è soggetto alle disposizioni dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 861/2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità. L'articolo prevede che l'organo giurisdizionale non riconosca alla parte vincente spese superflue sostenute o spese sproporzionate rispetto al valore della controversia. Su richiesta, l'organo giurisdizionale può fornire il certificato in un'altra lingua, utilizzando i moduli dinamici disponibili attraverso il portale europeo della giustizia elettronica. Ciò può essere utile all'esecuzione della sentenza in un altro Stato membro. Si prega di notare che l'organo giurisdizionale non è tenuto a fornire una traduzione o una traslitterazione del testo inserito nei campi di testo libero del certificato.

Testo semplificato (tentative): Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità si svolge in forma scritta. Il tribunale può decidere di procedere ad un'udienza se ritiene che non sia possibile emettere sentenza su base di prove scritte. È possibile richiedere un'udienza tramite modulo o in una fase successiva. L'udienza può essere effettuata tramite mezzi di comunicazione a distanza, come videoconferenza o teleconferenza. Il tribunale può respingere la richiesta se ritiene un'udienza superflua. Si può richiedere un certificato in un'altra lingua tramite i moduli disponibili sul portale europeo della giustizia elettronica. L'organo giurisdizionale può riconoscere spese sostenute per presenza fisica in udienza.

Testo semplificato (expert):Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità si svolge in forma scritta. Il Giudice può decidere di procedere ad un'udienza se ritiene che non sia possibile emettere la sentenza basandosi solo sulla documentazione acquisita. Anche l'attore può chiedere la fissazione di un'udienza contestualmente alla compilazione di questo modulo o in una fase successiva, tuttavia il Giudice può respingere la richiesta se ritiene l'udienza superflua o non riconoscere il pagamento delle spese sostenute per presenziare all'udienza se ritenute superflue e/o sproporzionate. L'udienza può essere tenuta tramite mezzi di comunicazione a distanza, come videoconferenza o teleconferenza. Compilando la sezione 11 del modulo si può richiedere al Giudice l'emissione, unitamente alla sentenza, del certificato in un'altra lingua ad essa relativo qualora l'esecuzione debba essere effettuata in un altro Stato membro.